



SIF ITALIA
Gestione Amministrazione Patrimoni Immobiliari



S.I.F. ITALIA S.P.A.

**CRITERI APPLICATIVI PER LA VALUTAZIONE DELL'INDIPENDENZA
DEGLI AMMINISTRATORI**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2024

SIF ITALIA SPA Via Lovanio, 6 20121 Milano
Telefono +39 02 29 000 707 Fax +39 02 65 972 02 www.sifitalia.it
Cap. Soc. € 3.529.250,00 i.v. C.F. e P. Iva 08351470151 REA Milano 1218214
Mail info@sifitalia.it PEC sifitaliaspa@pec.weblink.it

Privacy Società disponibile sul sito www.sifitalia.it - Privacy Condomini disponibile sul sito www.sifitalia.it/area-riservata

Servizio Clienti - Contatti PEC
Ufficio Amministrativo sifamministrativo@pec.weblink.it
Ufficio Legale siflegale@pec.weblink.it
Ufficio Tecnico e Sinistri siftecnico@pec.weblink.it

1. Premessa

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di S.I.F. Italia. S.p.A. (“**SIF**” o la “**Società**”) in data 29 marzo 2024, contiene i criteri quantitativi e qualitativi delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell’indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, anche in applicazione di quanto disposto dall’art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”).

2. Criteri di valutazione

La valutazione circa l’indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società viene effettuata tenendo presente che le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l’indipendenza di un Amministratore sono di norma le seguenti:

- (a) se si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile;
- (b) se è un azionista significativo della Società, dove per “*azionista significativo*” si intende un soggetto che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società;
- (c) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi:
 - (i) un amministratore esecutivo o un dipendente della Società;
 - (ii) un amministratore o un dipendente di una società da essa controllata o di una società sottoposta a comune controllo; ovvero
 - (iii) un amministratore o un dipendente di un azionista significativo della Società (secondo la definizione di “*azionista significativo*” riportata nella precedente lettera (b));
- (d) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - (i) con la Società o le società da essa controllate o da società sottoposte a comune controllo, o con i relativi amministratori o il *top management*;
 - (ii) con un azionista significativo, ovvero, se l’azionista significativo è una società o ente, con i relativi amministratori o il *top management*;
 - (iii) con gli stretti familiari degli amministratori della Società, ovvero delle società da essa controllate, dell’azionista significativo e delle società sottoposte a comune controllo.

Per “*top management*” si intendono gli alti dirigenti che non sono membri del Consiglio di Amministrazione della Società e hanno il potere e le responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo.

Ai fini della presente lettera (d), sono di regola ritenute significative, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, su base individuale, con riferimento a ciascun amministratore, le relazioni commerciali, finanziarie o professionali il cui corrispettivo superi, anche in un solo esercizio di riferimento, a seconda dei casi, almeno uno dei seguenti parametri:

– in caso di relazione commerciale, finanziaria e/o professionale intrattenuta direttamente tra

l'amministratore interessato e uno o più dei soggetti indicati nei precedenti punti (i), (ii) e (iii), il 10% del reddito lordo annuo dell'amministratore medesimo, e comunque non superiore a Euro 30.000 su base annua;

– in caso di relazione indiretta, il 5% del fatturato annuo del gruppo cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'amministratore abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner*, e comunque non superiore a Euro 100.000 su base annua.

Fermo quanto precede, nel caso in cui l'amministratore sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società, della sua controllante e/o delle sue controllate, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

(e) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o dell'azionista significativo, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica nella Società e a quello previsto per la partecipazione agli eventuali comitati della Società. Ai fini della presente lettera (e):

– per "*compenso fisso per la carica*" si intende: (i) la remunerazione determinata dall'Assemblea per tutti gli amministratori o stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo eventualmente deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione; o (ii) l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all'interno del Consiglio (Presidente o Vicepresidente), definito secondo le pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di dimensioni analoghe a quelle della Società, considerando anche le esperienze estere comparabili;

– per "*compensi per la partecipazione comitati*" si intendono i compensi che il singolo amministratore riceve in ragione della sua partecipazione agli eventuali comitati endoconsiliari, purché non sia un comitato esecutivo.

Sono inoltre assimilabili ai compensi da comitati, e dunque rientrano nel "*compenso fisso per la carica*" anche i compensi per la partecipazione ai comitati o organismi previsti dalla normativa vigente, come ad esempio il comitato per le operazioni con parti correlate e l'organismo di vigilanza, escluso l'eventuale comitato esecutivo.

Al contrario, il compenso ricevuto dall'Amministratore della Società per gli incarichi nella società controllante o nelle società controllate è considerato quale "*remunerazione aggiuntiva*" ed è pertanto valutato nella sua significatività ai fini della presente lettera (e).

Ai fini della presente lettera (e), per "*significativa remunerazione aggiuntiva*" si intende una remunerazione pari al 150% del compenso fisso per la carica, come di volta in volta definito;

- (f) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (g) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (h) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (i) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti, dove per "*stretto familiare*" si intende il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado e il convivente.